



**TRIBUNALE DI PALERMO**

**Sezione I Civile**

Il Giudice Onorario Dott.ssa Antonina Maria Aiello,  
con riferimento alla causa iscritta al N.7067/2015 R.G. e vertente

TRA

████████████████████ nato il 07.04.1985 (alias  
01.01.1985) a Conakry (Guinea), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe  
Centineo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo Piazza  
Principe di Camporeale n. 26/d giusta procura in atti,

-Ricorrente-

E

**MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, presso  
la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO  
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRAPANI – SEZIONE DI  
PALERMO**

-Resistente non costituito-

e nei confronti di

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO**

avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il  
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani – Sezione di Palermo,  
Prot. EST PA 1275/2014, emesso nella seduta del 14.01.2015 e notificato il  
29.04.2015,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

*Ex art. 35 D. Lgs. 28 gennaio 2008, n.25* (“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce  
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del  
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”) e *ex art. 19 del D.Lgs*



1.9.2011 n.150 (“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione...”).

#### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Si premette che il presente fascicolo è pervenuto a questo Giudicante all’udienza del 25.07.2016 e posto in riserva per la decisione all’udienza del 14.10.2016.

Con Ricorso depositato in data 20.05.2015 il ricorrente ha adito questo Tribunale per proporre opposizione al provvedimento emesso dalla *Commissione Territoriale* che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale e concesso la sola protezione umanitaria.

Pertanto, ha chiesto il riconoscimento:

-in via principale, dello status di rifugiato, ai sensi dell’art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, rat. In Italia con L. 722/1954 e del D. Lgs. n. 251/2007;

-in via subordinata, del diritto della protezione sussidiaria, ex art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007.

Il Ministero dell’Interno, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

La causa, istruita in via documentale, è stata assunta in riserva all’udienza sopra indicata.

\*\*\*

Sulla base degli elementi sopra esposti, va affermato che il Ricorso è ammissibile in quanto tempestivamente e ritualmente proposto davanti a questo Tribunale competente ex art. 35 D. Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008, come modificato dal D. Lgs. n. 159/2008.

Nel merito, la domanda del ricorrente è fondata sussistendo, nel caso di specie, i presupposti per l’invocata protezione sussidiaria per le considerazioni di seguito specificate.

\*\*\*

#### 1. Sui fatti esposti dal ricorrente

Il ricorrente, cittadino della Guinea, in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato:



- che il 28 settembre 2009 il leader Cellou Dalein Diallo aveva convocato un raduno allo stadio e lui, insieme alla sorella e alla madre, militante, aveva partecipato;
- che all'improvviso le guardie presidenziali -cd. berretti rossi- avevano cominciato a sparare, uccidendo tante persone;
- di essere stato violentemente picchiato con i fucili utilizzati come mazze e di avere riportato delle lesioni al piede sinistro e al costato con dolori al petto e di essere scappato senza curarsi dei suoi familiari pensando di salvarsi la vita;
- di essere riuscito a nascondersi dietro il muro della gradinata e, a notte fonda, quando non c'era nessuno, di essere riuscito a scappare scalvando il muro di cinta;
- di avere saputo successivamente che anche la madre e la sorella erano state uccise;
- di avere vissuto per due anni in Mali e poi altri due anni in Libia, dove è stato in prigione per oltre 8 mesi, fino a raggiungere l'Italia il 20.7.2014;
- di temere, in caso di rimpatrio, di morire *"andare in Guinea è come andare incontro al suicidio, ho paura e temo per la mia vita, io sono andato via per salvare la mia vita"* (Cfr. verbale delle dichiarazioni rese nell'audizione personale del 13.01.2015, allegato alla produzione di parte ricorrente).

La Commissione non ha ritenuto credibile il resoconto fornito in merito ai disordini avvenuti nel periodo indicato dal ricorrente.

Pertanto, ha deciso di non riconoscere al ricorrente la protezione internazionale ma soltanto la protezione umanitaria, tenuto conto della particolare situazione personale e di emergenza sanitaria (epidemia causata dal virus ebola) del richiedente asilo.

oo\*oo

## 2. Riconoscimento dello Status di rifugiato

Con riguardo alla richiesta formulata in via principale, dalla documentazione versata in atti, nonché dai fatti narrati alla Commissione, si ricava che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello Status di rifugiato.

Al riguardo, per rifugiato politico deve intendersi qualsiasi cittadino di un paese



terzo o apolide rispondente ai criteri stabiliti dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra, quali specificati nella direttiva 2004/83/CE.

In particolare, secondo l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951, si può chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato soltanto se nel Paese di origine si hanno subito persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche.

Nessuna delle elencate cause possono essere riferite al caso di specie.

Lo *status* di rifugiato politico presuppone che il richiedente sia un perseguitato politico in patria e, nel caso *de quo*, la vicenda esula da tale contesto.

Per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico occorre che l'interessato provi la sussistenza di un pericolo reale. Quindi dimostrare, anche in via indiziaria, la sussistenza di un pericolo di persecuzione nel Paese da cui egli proviene.

Infatti la prova, anche indiziaria, deve essere fornita a mezzo di elementi seri, precisi e concordanti, desumibili da documenti, testimonianze ed altro.

Per un tale riconoscimento, occorre fornire la prova che il richiedente possa essere perseguitato in ragione delle proprie idee o della propria e specifica situazione personale (Cass. n. 2091 del 2005).

Sul punto - secondo l'insegnamento della Suprema Corte - nell'ambito dei procedimenti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, non può prescindersi dall'individuazione di un preciso collegamento tra il contesto del paese di origine e la situazione individuale del richiedente.

In particolare, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che *"Presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico sono la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e la correlazione di questa con la specifica posizione del richiedente, senza che la prima possa fondarsi sul ricorso al notorio e che possa ricavarsi sillogisticamente la seconda dalla prima, rilevando, invece la situazione persecutoria di chi (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale"* (Cass. n° 26822 del 2007).



Nel caso in esame, il ricorrente, nato in Guinea, dopo alterne vicende si è trasferito in Libia dove ha vissuto oltre due anni prima di imbarcarsi per l'Italia.  
Va pertanto respinta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato.

oo\*oo

## 2. Sul riconoscimento della protezione sussidiaria

Il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria. Il D. Lgs. n. 251/2007 all'art. 2, comma 1, lett. g) c) h), così dispone: *“Il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251, il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*.

Per “danno grave” si intende quanto stabilito nell'art. 14:

*“a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*.

In definitiva, deve trattarsi di atti persecutori o rischi di danni gravi nei quali non può avere rilievo il solo contesto nazionale del paese di provenienza in quanto il giudizio deve comunque essere individualizzato, sebbene sia vero che tanto più il ricorrente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi personali della sua situazione personale tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesta affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria richiesta (vedi Corte di Giustizia 17/2/2009 nella causa 465/07).

oo\*oo

Tanto precisato, venendo al caso concreto della Guinea, il sito ministeriale degli



affari esteri, viaggiare sicuri evidenzia che *“nonostante la normalizzazione politico-istituzionale degli ultimi anni, le condizioni di vita della popolazione rimangono precarie, alimentando tensioni sociali che si sommano a quelle politiche e, in taluni casi, etnico-religiose. In tale quadro non è raro, specie nella capitale Conakry, che manifestazioni degenerino in scontri di piazza, talora con morti e feriti. Nel rapporto di Amnesty International 2015-2016 ( ) si legge “nel contesto delle elezioni presidenziali, le autorità hanno vietato le manifestazione le forze di sicurezza sono ricorse regolarmente all’uso eccessivo della forza contro di dimostranti. Ci sono stati nuovi casi di arresti arbitrari, anche di esponenti dell’opposizione politica. Sono state arrestate a causa del loro reale o percepito orientamento sessuale. E’ persistita l’impunità per la violazione dei diritti umanitari. Il presidente Alpha Condè è stato rieletto a ottobre con il 57,8 4% dei voti. L’opposizione ha contestato i risultati delle elezioni, parlando di irregolarità. Durante tutto l’anno, nel contesto di violenze fra i membri dei partiti dell’opposizione e di scontri fra le forze di sicurezza in episodi collegati alle elezioni sono morte almeno 20 persone e altre centinaia sono rimaste ferite”.*

Ed ancora: *“La situazione dei diritti umani della Guinea è stata analizzata secondo l’Upr delle Nazioni Unite a gennaio. Sono state espresse varie preoccupazioni, tra le altre cose in merito alle restrizioni alla libertà d’espressione e riunione pacifica, all’uso eccessivo della forza per disperdere i manifestanti e a una cultura di impunità all’interno delle forze di sicurezza”.*

Tali informazioni, danno sicuramente conto di una situazione di criticità ed instabilità politico-istituzionale del Paese e, pertanto, consentono di ritenere sussistente una situazione di conflitto armato interno – nell’accezione sopra spiegata – che possa giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14 lett. c) del D. L.gs. N. 251/2007.

Il ricorrente ha, invero, dedotto di aver lasciato il suo paese per sfuggire agli scontri sanguinosi dei militari che avevano causato la morte di decine di persone fra le quali la morte della madre e della sorella, per le violenze subite e per il panorama socio-politico del paese di provenienza connotato da una forte instabilità politica (tenuto conto dei colpi di stato che si sono susseguiti ) e dalla carenza



delle garanzie minime di legalità e democraticità della vita pubblica e delle condizioni essenziali di libera e pacifica convivenza che mette costantemente in pericolo la sicurezza, la salute e l'incolumità pubblica.

Pertanto, valutati gli elementi personali come sopra riportati e il contesto del paese d'origine dell'istante appaiono sussistere fondati e seri motivi per ritenere che l'odierno ricorrente, nel caso di rimpatrio, sarebbe esposto a situazioni di grave rischio personale, il ricorso deve essere accolto con riferimento al riconoscimento della protezione sussidiaria.

Resta assorbita l'ulteriore domanda proposta in via di subordine di riconoscimento della protezione umanitaria.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio, in considerazione della natura della materia trattata.

Si provvede come da separato decreto, contestuale alla presente ordinanza, in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ex art. 83, comma III bis, D.P.R. n. 115/2002.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,

-Accoglie, in parte, il ricorso presentato da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], nato il 07.04.1985 (alias 01.01.1985) a Conakry (Guinea) e riconosce allo stesso la protezione sussidiaria;

-Compensa integralmente le spese del giudizio fra le parti;

-Liquidando le spese del gratuito patrocinio con separato decreto;

-Manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Così deciso in Palermo il 10.05.2017

**Il Giudice**

*Antonina Maria Aiello*

